



N° PROT. 67/2020

N.R.G.:

**IL GIUDICE DI PACE IN VENEZIA  
SEZIONE PENALE**

**nella persona dell'Avv. Massimo Libri ha emesso la seguente**

**ORDINANZA**

- letta l'Ordinanza n. 1 del Sig. Ministro della Salute d'intesa con il Sig. Presidente della Regione Veneto del 22.02.2020;
- letta la nota congiunta della Sig.ra Presidente della Corte d'Appello e del Sig. Procuratore Generale del 24.02.2020;
- letto il provvedimento prot. n. 510/20-U del Sig. Presidente del Tribunale del 24.02.2020;
- letto, infine, il provvedimento prot. n. 525/20-U del Sig. Presidente del Tribunale di Venezia del 25.02.2020;
- rilevato che all'udienza penale del 04.03.2020 i fascicoli di prima udienza (fissati dalle 09:00 alle 10:00) risultano già suddivisi in base all'orario, nel numero di tre (al massimo quattro) per gruppo;
- rilevato, altresì, che i successivi processi dedicati all'istruttoria dibattimentale (dalle ore 10:00 in poi) sono stati rinviati prevedendo la trattazione di un solo procedimento per ogni ora;
- ritenuto, comunque, necessario, in attuazione dei provvedimenti del Sig. Presidente del Tribunale, regolamentare, con prime disposizioni organizzative, l'udienza penale del 04.03.2020 al fine di garantire una ragionevole distanza tra le parti (sia all'interno che al di fuori dell'aula d'udienza) e, quindi, il rispetto di quelle cautele finalizzate alla tutela del diritto alla salute dei difensori, delle parti del giudizio e dei testimoni;
- visti gli artt. 470 c.p.p. e 29 D.lgs. 274/00;

\*\*\*

**per i processi con remissione di querela:**

**DISPONE**

che venga depositato in cancelleria o inviato a mezzo pec:

- 1) il verbale di remissione di querela, l'atto di remissione di querela del procuratore speciale della persona offesa o la dichiarazione di remissione di querela della persona offesa con sottoscrizione autenticata dal suo difensore;
- 2) il verbale di accettazione della remissione di querela, l'atto di accettazione della remissione del procuratore speciale dell'imputato o la dichiarazione di accettazione della remissione di querela del dell'imputato con sottoscrizione autenticata dal suo difensore;
- 3) in assenza di deposito della dichiarazione di accettazione, il giudice valuterà la mancata presenza dell'imputato quale non ricusazione alla remissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 co. 1 c.p.;

**AUTORIZZA**

le parti ed i rispettivi difensori a non comparire all'udienza, avvisando che il giudice provvederà alla nomina ex art. 97 co. 4, primo periodo, c.p.p. di sostituto processuale all'udienza, per la decisione;

**per i processi con richiesta congiunta di rinvio per favorire la conciliazione:**

**DISPONE**

che venga depositata in cancelleria o inviata a mezzo pec:

- richiesta congiunta di rinvio del difensore dell'imputato e del difensore della persona offesa/parte civile, con indicazione del periodo necessario per esperire il tentativo conciliazione (ad esempio: richiesta di rinvio di un mese o due mesi);

Oggetto:

**Disposizioni  
organizzative  
dell'udienza penale**

### AUTORIZZA

le parti ed i rispettivi difensori a non comparire all'udienza, avvisando che il giudice provvederà alla nomina ex art. 97 co. 4, primo periodo, c.p.p. di sostituto processuale all'udienza;

#### per i processi con omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato:

### DISPONE

unicamente per i processi con omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato (ma non in caso di nullità della notifica), che venga depositata in cancelleria o inviata a mezzo pec:

- comunicazione del difensore di non comparizione all'udienza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato;

### AUTORIZZA

le parti ed i rispettivi difensori a non comparire all'udienza, avvisando che il giudice provvederà alla nomina ex art. 97 co. 4, primo periodo, c.p.p. di sostituto processuale all'udienza;

#### per i processi con tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio e con richiesta di rinvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 co. 2 e 3 c.p.p.:

### DISPONE

unicamente per i processi con tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio in cui vi sia richiesta ex art. 184 co. 2 e 3 c.p.p., che venga depositata in cancelleria o inviata a mezzo pec:

- comunicazione del difensore di non comparizione all'udienza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 20 co. 4 D.lgs. 274/00 con richiesta di termine a difesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 co. 2 e 3 c.p.p. e conseguente rinuncia alla rinnovazione della notifica;

### AUTORIZZA

le parti ed i rispettivi difensori a non comparire all'udienza, avvisando che il giudice provvederà alla nomina ex art. 97 co. 4, primo periodo, c.p.p. di sostituto processuale all'udienza;

### DISPONE

che copia della presente ordinanza venga inserita in ogni fascicolo dell'udienza penale del 04.03.2020;

### MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Sig. Presidente del Tribunale di Venezia e per la diffusione dello stesso mediante invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 28.02.2020

Il Giudice di Pace  
Avv. Massimo Libri

